



A.D.U.C.

Rocca Santo Stefano

via Ponte Caraglia MAP n. 5 - Rocca Santo Stefano- Tornimparte (AQ)

pec: asbucroccas.stefano@certiposta.net

info: <https://aducroccasantostefano.it/>

Prot.n.467-1/7/25

Commissario Per il Riordino Degli Usi Civici nella Regione Abruzzo

f.f. Dott. Andrea Dell'Orso

usivicivi.laquila@giustiziacert.it

Oggetto: Giudizio N.18/2019 R.G.-ISTANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE EX ART.288, Comma2 CPC della Sentenza N.8/2025.

Ecc.mo Commissario il sottoscritto Presidente pro-tempore in allegato invia quanto in oggetto:
A) Delibera Comitato Gestione N.05; B) Istanza di correzione errore materiale della sentenza n.8/2025; C) copia nota A.D.U.C: prot.N°451-7/5/25; D) copia Sentenza N.8 Cron.n.70.

IL PRESIDENTE

Ivano Pasqualone



AMMINISTRZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO ROCCA SANTO STEFANO

Rocca S.Stefano-Madonna della Strada-Forcelle-Colle Marino-Colle Farni-Colle Fiasconi-Piedi La Costa

C.F 93062470666

Delibera N°05

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente di richiesta e di notifica al Commissario Regionale per il Riordino Degli Usi Civici nella Regione Abruzzo, istanza Correzione Errore Materiale Ex Art. 288, Comma 2 CPC della Sentenza N.8/2025, afferente il giudizio della causa n.18/2019 RG.

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di Giugno, con apposito avviso scritto e invio a mezzo WhatsApp il Consiglio di Gestione nelle persone dei Signori/e partecipano alla redazione e votazione di approvazione della deliberazione in oggetto :

PASUALONE IVANO	Presidente	Presente
CIRELLA FELICE	V. Presidente	Presente
TOSONE EMANUELA	Consigliere	Assente
SANTELLA BRUNA	Consigliere	Presente
FIORENZI STEFANO	Consigliere	Presente
NARDOCCI DANILO	Consigliere	Presente

Assiste il Sig. MAGGI ROBERTO in qualità di Segretario.

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni di legge, per la validità della presente adunanza, Il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE dell' A.D. U. C. Rocca S.Stefano;

Premesso che:

- Il Commissario Regionale per il riordino degli Usi Civici nella Regione Abruzzo, in data 15 Aprile 2025 ha emanato sentenza n.8 Cron.70- causa demaniale iscritta al n.18 del registro generale dell'anno 2019, notificata all'A.D.U.C. a mezzo pec il giorno 22 Aprile 2025;

Preso atto che:

-La sentenza richiamata a pag.8 Comma 4- secondo capoverso così dispone" Di conseguenza, va ordinata la reintegra di tali terreni al Comune di Tornimparte, con la condanna di Ricci Aldo, Tineri Antonio e Tineri Mario, i coniugi Buttari Berardina e Del Grande Delfo al loro immediato rilascio;

-Alla pagina 9 lett d) dispone" per l'effetto ordina la reintegra al Comune di Tornimparte dei terreni descritti e condanna gli abusivi occupatori al loro immediato rilascio, liberi di persone e cose, previo ripristino dello stato originario dei luoghi;"

Ritenuto che:

-In considerazione delle risultanze della CTU e di quanto scritto nella motivazione della sentenza risulta che, in realtà, la reintegra doveva essere ordinata non a favore del Comune di Tornimparte, ma dell'AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO(A.D.U.C.) di ROCCA S.STEFANO, quale ENTE ESPONENZIALE L.168/2017, del popolo titolare del demanio civico di cui si tratta e titolare dello stesso;

-Risulta di chiaro interesse dell'A.D.U.C. ottenere la correzione del detto errore materiale, al fine della restituzione dei beni di sua spettanza e procedere alla corretta intestazione nei pubblici registri immobiliari e in catasto;

Preso atto:

-Di quanto trasmesso in data 7 Maggio 2025, Prot.ADUC N°451-7/5/25 a tutte le parti ovvero: Comune di Tornimparte - Sigg.ri/e : Ricci Aldo-Tineri Mario-Tineri Antonio- Del Grande Delfo- Buttari Berardina- Commissariato Regionale per il riordino degli Usi Civici d'Abruzzo. In Allegato

-Vista la regolarità tecnica e contabile espressa dal segretario;

-Vista la L.168 del 20 Novembre 2017;

Vista la L. 16 Giugno 1927, n.1766 e s.m.i.;Vista la L.R.A. 3 Marzo 1988, n.25 e s.m.i.

Ad unanimità di voti dei presenti;

DELIBERA

-Di approvare il ricorso di Istanza di correzione del predetto errore materiale allegato alla presente delibera;

- Da mandato al Presidente pro-tempore alla notifica dell'istanza di ricorso al Commissario f.f. per il riordino degli Usi Civici in Abruzzo Dott. Andrea Dell'Orso.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:



IL PRESIDENTE

~~IL PRESIDENTE~~

Ivano Pasqualone

IL SEGRETARIO

[Signature]

Per copia conforme all'originale:

Rocca Santo Stefano, li _____

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune della frazione

Rocca Santo Stefano, li _____

IL SEGRETARIO

**ECC.MO COMMISSARIATO REGIONALE PER IL RIORDINO DEGLI USI
CIVICI NELLA REGIONE ABRUZZO**

GIUDIZIO N. 18/2019 R.G.

ISTANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE EX ART. 288, COMMA 2 CPC
DELLA SENTENZA N. 8/2025

**dell'AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI DI USO
CIVICO (A.D.U.C.) di Rocca Santo Stefano** (Tornimparte -AQ-), C.F. 93062470666,
con sede in via Ponte Caraglia Map n.5- Frazione Rocca S.Stefano-Tornimparte-L'Aquila
Pec. asbucroccas.stefano@certiposta.net, in persona del Presidente pro tempore Signor
Ivano Pasqualone, nato a Rieti (Ri), il 3.11.1951 CF PSQVNI51S03H282E, a ciò
autorizzato in forza della deliberazione del Comitato Amministrativo N°05 del 28 Giugno
2025 (**Doc. 1** – deliberazione n.05 del 28.Giugno 2025), il quale dichiara di voler ricevere
le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento all'indirizzo pec:
asbucroccas.stefano@certiposta.net

PREMESSO CHE

–il Commissariato per il riordino degli Usi Civici nella Regione Abruzzo con sentenza n. 8
del 18.03/15.04.2025 (**Doc. 2**), ha definito il giudizio contraddistinto dal n. 18/2019 RG nel
quale erano parti: 1) AMMINISTRAZIONE DEI DOMINI COLLETTIVI DEI BENI DI
USO CIVICO (di seguito A.D.U.C.) di Rocca Santo Stefano; 2) il COMUNE DI
TORNIMPARTE; 3) RICCI Aldo; 4) TINERI Mario; 5) TINERI Antonio; 6) BUTTARI
Berardina; 7) DEL GRANDE Delfo;

- oggetto del giudizio era l'accertamento della *qualitas soli* dei terreni, sui quali sorgevano
dei fabbricati, appartenenti al demanio civico dell'*Univesitas* di Rocca Santo Stefano, ex
ASBUC, oggi amministrato dall'ADUC omonima, che è anche l'ente esponenziale del
Popolo proprietario del cennato demanio;

–i detti fondi risultavano e risultano così allibrati nel Catasto Terreni di Tornimparte :

foglio 5, part. 607 e 608 (ex part. 107) - occupatore RICCI ALDO

foglio 5, part. 591 (ex part. 191) - occupatore TINERI ANTONIO e TINERI MARIO

foglio 5, part. 598 (ex part. 231, ex part. 191) – occupatore BUTTARI BERARDINA e
DEL GRANDE DELFO;

CONSIDERATO CHE

–in giudizio si costituiva l'ASBUC di Rocca Santo Stefano, successivamente trasformatasi
in ADUC di Rocca Santo Stefano(L.168/2017), atteso il suo diretto coinvolgimento nella
vicenda, trattandosi di terreni ricadenti nel demanio civico di sua competenza, mentre

rimaneva contumace il Comune di Tornimparte, che non aveva interesse al contenzioso, tanto ciò è vero che il Tecnico Comunale (Ing. Valentina Terio) comparso nel primo sopralluogo del 25.10.2022 verbalizzò: “...le particelle oggetto di causa, precedentemente indicate, ricadono nel tenimento dell'A.D.U.C. di Rocca Santo Stefano.”;

–il Signor Giudice disponeva l'espletamento di una CTU per verificare la qualitas soli, incaricando dell'incombenza la dott.ssa Bice Perrilli;

–con relazione preliminare datata 19.02.2023 la dott.ssa Perilli ricostruiva le vicende dei corpi demaniali delle Università di Rocca Santo Stefano e di Tornimparte, tenendo conto della confinazione tra le due Università del 21.03.1572, per Notaio Cosmos De Giptijs di Aquila, delle risultanze dei catasti Onciari dell'Universitas di Rocca Santo Stefano (1752) e dell'Univesitas di Tornimparte (1765), dei dati contenuti nel Catasto Napoleonico (provvisorio) di Tornimparte, al cui interno risultavano allibrati anche i beni del Comune soppresso di Rocca Santo Stefano (matricola 213 – **Comune di Rocca Santo Stefano**), nonché del contenuto della relazione demaniale del geom. Evandro Zimei del 1957;

–con la relazione finale datata 21.04.2023 la dott.ssa Perilli, approfondiva le risultanze del Catasto Napoleonico di Tornimparte (ricomprensente, si ripete, anche i terreni e i corpi demaniali **dell'ex Comune di Rocca Santo Stefano**) e del Catasto Onciario di Rocca Santo Stefano, accertando che nel primo catasto la **Località Piano del Mastro** costituiva un corpo demaniale civico di Rocca Santo Stefano, e che ivi risultavano allibrate 1600 coppe di “sodo selvoso” a favore del Comune di Rocca Santo Stefano+ altre 800 coppe, nonché che nel secondo catasto nella medesima località risultavano solo 4 allibramenti, per un'estensione di poco superiore alle 9 coppe, in capo a privati (di cui una a favore dell'Arcipretura di S. Stefano e una della venerabile Chiesa di S. Sebastiano), tutti confinanti con l'Università di Rocca Santo Stefano e con il corpo demaniale della stessa;

–nelle sue conclusioni la dott.ssa Perilli riconosceva la natura demaniale civica dei predetti terreni;

VALUTATO CHE

–nella motivazione della sentenza n. 8/2025 è scritto:

a pag. 4 ess., punto 3.2: “*Come anticipato, è stata disposta CTU le cui risultanze (occorre fare riferimento alla relazione definita del 21 aprile 2023) possono essere di seguito così sintetizzate: - i terreni oggetto di causa (con l'avvertenza che la p.lla 107 risulta soppressa e dalla stessa si sono originate i due identificati 607 e 608, mentre la 591 e la 598 derivano dalla 191) insistono all'interno di una zona del Comune di Tornimparte denominata “Piano del Mastro”;*.....(pag. 5) “– un elemento (destinato a rilevare) è

rappresentato dal fatto che nella relazione Zimei del 1957 le due particelle 107 e 191 sono inserite nel tenimento di Rocca Santo Stefano; - anche la verifica degli antichi ruoli ha escluso la presenza, la contrada Piano del Mastro, delle ditte risultanti occupanti dei terreni”.....a pag. 6 ”- l'esperto ha quindi esteso le verifiche alla consultazione dei due catasti storici rilevando, in estrema sintesi, quanto segue: nei casti napoleonico ed onciario la contrada Piano del Mastro risulta demaniale.....la demanialità va desunta dal fatto che la suddetta zona risulta confinante....con l'università di Rocca Santo Stefano..”, a pag. 7, punto 3.3, terzo periodo “- va attribuita rilevanza alla presunzione di demanialità desumibile anche dalla contiguità con l'Università di Rocca Santo Stefano”;

RITENUTO CHE

– nel dispositivo della sentenza al punto d) è scritto:

“d) per l'effetto ordina la reintegra al Comune di Tornimparte dei terreni anzi descritti e condanna gli abusivi occupatori al loro immediato rilascio, liberi di persone e cose, previo ripristino dello stato dei luoghi”;

– che in considerazione delle risultanze della CTU e di quanto scritto nella motivazione della sentenza risulta che, in realtà, la reintegra doveva essere ordinata non a favore del Comune di Tornimparte ma dell'**AMMINISTRAZIONE DEI DOMINI COLLETTIVI DEI BENI DI USO CIVICO (A.D.U.C.) di Rocca Santo Stefano**, quale Ente esponenziale, ex L. 168/2017, del popolo titolare del demanio civico di cui si tratta e titolare dello stesso;

– che è chiaro interesse dell'ADUC istante ottenere la correzione del detto errore materiale al fine di ottenere la restituzione dei beni di sua spettanza e procedere alla corretta intestazione nei pubblici registri immobiliari e in catasto;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'AMMINISTRAZIONE DEI DOMINI COLLETTIVI DEI BENI DI USO CIVICO (A.D.U.C.) di Rocca Santo Stefano, in persona del Presidente pro tempore,

RICORRE

all'Ecc.mo Commissariato per il riordino degli Usi Civici nella Regione Abruzzo affinché, previa fissazione, con decreto, dell'udienza di comparizione delle altre parti e concessione di termine per la notificazione del ricorso e del decreto, voglia provvedere alla correzione del predetto errore materiale, disponendo che nel dispositivo della sentenza n. 8/2025, alla lettera d), in sostituzione della frase

“d) per l'effetto ordina la reintegra al Comune di Tornimparte dei terreni anzi descritti e condanna gli abusivi occupatori al loro immediato rilascio, liberi di persone e cose, previo ripristino dello stato dei luoghi”;

venga scritto

“d) per l'effetto ordina la reintegra all'AMMINISTRAZIONE DEI DOMINI COLLETTIVI DEI BENI DI USO CIVICO (A.D.U.C.) di Rocca Santo Stefano dei terreni anzi descritti e condanna gli abusivi occupatori al loro immediato rilascio, liberi di persone e cose, previo ripristino dello stato dei luoghi”;

SI DEPOSITA:

- 1) copia deliberazione n.05 del 28/06/2025;
- 2) copia conforme sentenza 8/2025.
- 3) Copia Nota A.D.U.C. Prot. N°451-7/5/25.

L'Aquila, 28 Giugno 2025


ADUC Rocca Santo Stefano

Il Presidente

Ivano PASQUALONE



IL PRESIDENTE
Ivano Pasqualone
[Handwritten signature]



A.D.U.C. Rocca Santo Stefano

pec: asbucroccas.stefano@certiposta.net

Via Ponte Caraglia n.5, 67049 Fraz. Rocca Santo Stefano - Comune di Tornimparte (AQ)

mail: <https://aducroccasantostefano.it-contatti@aducroccasantostefano.it>

Prot.n.451-7/5/25

Segretario
Comune di Tornimparte
segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it
protocollo@comune.tornimparte.aq.it

Preg.mi Sig.ri/e
Ricci Aldo
ricciasrl@legalmail.it

Tineri Mario
Tineri Antonio
alessandra.tineri@pec.it

Del Grande Delfo
Buttari Berardina

p.c.
Ecc.mo
Commissariato Regionale per il riordino
degli Usi Civici d'Abruzzo
uscivici.laquila@giustiziacert.it

Oggetto: Commissariato Regionale per il riordino degli Usi Civici d'Abruzzo
Causa n. 18/2019 RG
Sentenza n. 8/2025.

In relazione alla sentenza di cui all'oggetto si fa presente che questa Amministrazione dovrà presentare la richiesta di correzione di errore materiale della cennata decisione, in quanto i terreni per cui è causa appartengono al demanio civico di Rocca Santo Stefano e non di Tornimparte, come ivi scritto.

Di conseguenza è il caso che **la trascrizione della cennata sentenza**, che deve essere effettuata al suo passaggio in giudicato (6 mesi dalla pubblicazione, non essendo stata notificata), **avvenga dopo che il Giudice esaminerà la detta istanza.**

Distinti saluti.

Tornimparte, 7 Maggio 2025

IL PRESIDENTE
Ivano Pasqualone

